



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ASSESSORATO TERRITORIO, AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE

Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4494 in data 30 ottobre 2007

OGGETTO: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL D.LGS. 18.02.2005, N. 59, ALLA SOCIETA' "VALECO S.P.A.", DI BRISOGNE.

Il Coordinatore del Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche

- visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, concernente "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- considerato che il decreto legislativo 59/2005 sopra richiamato, nell'ottica di prevenire e ridurre in modo integrato l'inquinamento derivante da attività produttive particolari, specificate nell'allegato I al decreto medesimo, stabilisce che tali attività siano assoggettate ad un regime autorizzativo integrato, riferito alle emissioni in atmosfera di agenti inquinanti, allo scarico delle acque reflue e alla gestione dei rifiuti, attraverso il rilascio di un'unica autorizzazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto sopra richiamato e in attuazione, fra l'altro, dei principi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo stesso;
- considerato che ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2 del d. lgs. 59/2005, la Regione, ai fini dell'istruttoria delle domande di autorizzazione e del rilascio delle autorizzazioni medesime, ha provveduto, con deliberazione della Giunta regionale n. 1029 del 13 aprile 2006 (Applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 59/2005 in materia di autorizzazione integrata ambientale: individuazione dell'autorità regionale competente al rilascio della autorizzazione e approvazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte delle imprese interessate. Approvazione di disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni. Accertamento e introito di somme), ad individuare nel Coordinatore del Dipartimento Territorio, Ambiente e Risorse idriche dell'Assessorato regionale del Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche l'Autorità competente oltreché la struttura regionale responsabile del procedimento amministrativo;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2125 del 12 maggio 2006 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 1029, del 13 aprile 2006, l'Autorità competente ha approvato il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte delle imprese interessate;
- richiamato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente "Norme in materia ambientale", ed in particolare le parti III, IV e V, riportanti rispettivamente la disciplina per lo scarico di acque reflue, per la gestione dei rifiuti e per le emissioni in atmosfera di agenti inquinanti;
- richiamata altresì la parte seconda del decreto legislativo 152/2006 concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";
- richiamata la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive integrazioni e modificazioni, concernente "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- vista la legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della

- Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia", e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale inerenti alla realizzazione e l'esercizio delle discariche per rifiuti urbani annesse al Centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati, di Brissogne:
 - n. 9430, del 13 ottobre 1989, relativa all'approvazione ai sensi dell'articolo 3/bis della legge 29 ottobre 1987, n. 441 del progetto per la messa in sicurezza e l'adeguamento della discarica per rifiuti urbani di Brissogne, e successive integrazioni;
 - n. 6060, del 22 agosto 1981 e n. 3521, del 31 maggio 1985 (Approvazione del progetto di realizzazione dell'impianto di compattazione e del Primo lotto di discarica a seguito di appalto-concorso e successive modificazione);
 - n. 6612, del 31 luglio 1987 (Approvazione del progetto per la realizzazione del II lotto di discarica annessa al Centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati, di Brissogne);
 - n. 6263, del 16 luglio 1993 (Approvazione del progetto per la realizzazione del III lotto di discarica annessa al Centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati, di Brissogne);
 - n. 3355, del 28 settembre 1998, n. 2865, del 23 agosto 1999, n. 964, del 2 aprile 2001, n. 4117, del 2 novembre 2001, n. 2599, del 15 luglio 2002, n. 3052, del 6 settembre 2004 (Approvazione di quattro innalzamenti delle discariche annesse al Centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati di Brissogne, oltreché dei progetti per la messa in sicurezza e recupero ambientale delle stesse);
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 860, del 25 marzo 2005, relativa alla riclassificazione delle discariche annesse al Centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati, di Brissogne, ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, nonché all'approvazione del Piano di adeguamento tecnico delle discariche medesime ai sensi dell'articolo 17 di della normativa;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1036, del 20 aprile 2007, relativa all'approvazione, in via provvisoria, del Piano di adeguamento relativo alla gestione operativa ed alla sorveglianza e controllo delle discariche annesse al centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati, in attesa del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale, di cui al d.lgs. 59/2005;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1383 del 12 maggio 2006 concernente l'applicazione del d.lgs. 36/2003, attivazione dell'indagine ambientale iniziale finalizzata alla realizzazione ed al successivo esercizio del IV lotto di discarica a servizio del Centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati, di Brissogne, ed affido di incarico alla Soc. VALECO S.p.A. nell'ambito del quale sono previste, fra l'altro, indagini e monitoraggi delle diverse componenti ambientali (acque superficiali e sotterranee e aria) le cui risultanze potranno essere utilizzate in modo sostitutivo o integrativo a quanto previsto dal Piano di monitoraggio e controllo;
 - richiamata l'istanza di autorizzazione integrata ambientale e relativa documentazione tecnica presentata in data 30 marzo 2007, prot. n. 694/07, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2005, dalla società "VALECO S.p.A.", con sede in Brissogne, località L'Ile Blonde, 1 e relativa alle discariche per rifiuti non pericolosi – rifiuti urbani - annesse al Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, ubicato nel Comune di Brissogne, in località L'Ile Blonde 1, impianto esistente ed assoggettato alle disposizioni sopra richiamate per l'esercizio della seguente attività IPPC, così come specificato nell'allegato 1, al decreto medesimo:
 - **codice e ordine attività IPPC: 5.4** – discariche che ricevono più di 10 (dieci) tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti;

- precisato che la società “VALECO S.p.A.” ha previsto di ricomprendere nella domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) anche le seguenti attività non IPPC:
 - **trattamento preliminare di RSU** – attività di pressatura RSU per avvio a smaltimento interno (identificata, nell’ambito nella documentazione presentata dal Gestore, come “attività n. 2”);
 - **attività di incenerimento di animali e parti di animali destinati alla distruzione e di rifiuti ad alto rischio** di cui al Regolamento CEE 1774/02 (identificata, nell’ambito nella documentazione presentata dal Gestore, come “attività n. 3”);
- richiamata la nota raccomandata dell’Ufficio tutela dell’ambiente prot. 7642/DTA del 3 aprile 2007 concernente l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*);
- preso atto che la società VALECO S.p.A., gestore dell’attività oggetto dell’autorizzazione di cui al presente provvedimento, ha correttamente adempiuto a quanto disposto all’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano “La Stampa” in data 24 maggio 2007;
- preso atto che copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativa documentazione tecnica è stata depositata presso l’Ufficio tutela dell’ambiente dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico;
- considerato che non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;
- preso atto che è stata regolarmente convocata la Conferenza dei Servizi prevista ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 59/2005, e dagli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i. con nota prot. 10948/DTA del 16 maggio 2007;
- richiamate le risultanze della Conferenza dei Servizi di cui sopra riunitasi in data 6 giugno 2007 e in data 4 luglio 2007 nell’ambito della quale la conferenza:
 - ha discusso il documento “Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del d.lgs. 59/2005 – Documentazione varia” e richiesto le integrazioni alla documentazione tecnica presentata in data 30 marzo 2007 unitamente all’istanza di autorizzazione integrata ambientale, con contestuale sospensione dei termini istruttori;
- richiamata la nota raccomandata dell’Ufficio tutela dell’ambiente prot. 17883/DTA in data 14 agosto 2007 concernente richieste di integrazioni alla documentazione tecnica presentata in data 30 marzo 2007 unitamente all’istanza di autorizzazione integrata ambientale dalla società VALECO S.p.A., di Brissogne, contenute nel documento “Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del d. lgs. 59/2005 – Richiesta integrazioni del 6 agosto 2007” predisposto dall’A.R.P.A. della Valle d’Aosta, trasmesso con nota prot. n. 5686 del 9 agosto 2007, allegato alla sopraccitata nota raccomandata, e sospensione dei termini istruttori ai sensi dell’articolo 5, comma 13, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- richiamata la nota della società VALECO S.p.A. prot. 1871/2007 del 13 settembre 2007 con la quale è stata trasmessa all’Autorità competente la documentazione integrativa richiesta;
- richiamata la nota dell’Ufficio tutela dell’ambiente prot. 20386/DTA del 20 settembre 2007 concernente invio della documentazione integrativa fornita dalla società VALECO S.p.A. ai soggetti partecipanti al procedimento;
- richiamate le risultanze della Conferenza dei Servizi prevista ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 59/2005, e dagli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i., regolarmente convocata con nota prot. 20796/DTA del 26 settembre 2007, riunitasi in data 10 ottobre 2007 nell’ambito della quale la Conferenza:
 - ha discusso il documento “Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d. lgs. 59/2005 – Parere finale – 10 ottobre 2007” predisposto dall’A.R.P.A. della Valle

- d'Aosta che costituisce riferimento ai fini dell'individuazione delle prescrizioni tecniche da riportare nel documento autorizzativo;
- ha acquisito i pareri di competenza dei soggetti coinvolti nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni;
 - in particolare, ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 11, del d.lgs. 59/2005, parere dei Sindaci dei Comuni di Brissogne, Pollein e Quart rilasciati ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
 - ha verificato l'idoneità degli strumenti di misura della portata relativamente allo scarico del refluo idrico industriale dell'impianto e dei reflui convogliati nella vasca di sollevamento;
 - ha rilevato che i Piani di ripristino ambientale e di post-gestione non sono stati trasmessi all'Ufficio tutela dell'ambiente dell'Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche per l'approvazione, prevista dal d.lgs. 36/2003, in quanto, essendo l'intero Centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati, di Brissogne, di cui le discariche oggetto dell'AIA sono parte integrante, di titolarità della Regione e non avendo la Regione ancora assunto decisioni in merito alla modalità di gestione post-operativa delle discariche stesse, non risulta essere di competenza della società VALECO S.p.A. la presentazione di tali Piani. E' stato preso atto che la Regione ha comunque nei singoli progetti di realizzazione delle discariche e di sistemazione finale, già approvati ai sensi dell'articolo 17 del citato d. lgs. n. 36/2003, individuato espressamente le principali prescrizioni tecniche anche per la gestione post-operativa. Si prende atto che, quindi, la Regione provvederà all'approvazione definitiva dei Piani di gestione post-operativa al termine dell'effettivo esercizio delle aree di discarica di cui trattasi, peraltro in continua evoluzione, al momento dell'individuazione del soggetto incaricato di tale fase, fissata ai sensi di legge in non meno di trenta (30) anni;
 - ha verificato la presenza dei documenti integrativi forniti dalla società VALECO S.p.A. e la congruità degli stessi alle richieste formulate in sede di conferenza tecnica;
 - ha verificato l'idoneità del pozzetto di ispezione dello scarico idrico di origine industriale il cui posizionamento è in corrispondenza alla vasca di sollevamento;
 - ha rilevato l'esigenza di aumentare la quantità massima autorizzata di conferimento dei reflui convogliati presso l'impianto di depurazione consortile, di titolarità dall'Associazione dei Comuni "l'Eve" Valle d'Aosta, di Brissogne, da 5.000 a 6.000 metri cubi/anno ed il quantitativo massimo giornaliero da 400 a 600 metri cubi/giorno, così come indicato dall'Ufficio tutela dell'Ambiente che ha fatto rilevare che il continuo ricarico di rifiuti, volto ad ottimizzare gli spazi che a seguito dell'asestamento dei cumuli di rifiuti si creano, comporta un aumento anche della produzione di percolato e, pertanto, sarà necessario, a seguito del nuovo quantitativo autorizzato che la società VALECO S.p.A. e l'Associazione dei Comuni "l'Eve" Valle d'Aosta sottoscrivano, entro 2 (due) mesi dal presente provvedimento, una nuova convenzione a modifica della precedente, sottoscritta in data 21 aprile 2006, prot. n. 464;
 - ha riconosciuto, con riferimento al controllo delle emissioni in atmosfera, la validità delle seguenti metodiche, previste da organismi scientifici internazionali e che prevedono l'uso di strumentazione automatica e che garantiscono prestazioni equivalenti alle metodiche previste dalla normativa italiana in termini di sensibilità, accuratezza e precisione, e concordato con l'impresa il loro utilizzo per il controllo dei parametri NO_x e SO_x ai punti di emissione in atmosfera:
 - o NO_x metodica UNI 10878 metodo automatico;
 - o SO_x (come SO₂) metodica UNI 10393 metodo automatico;

- ha precisato che così come definito dal d.lgs. 36/2005, le tubazioni per il convogliamento del percolato devono essere in polietilene ad alta densità (HDPE);
- e, dopo aver preso atto dei documenti di riferimento utilizzati dalla società VALECO S.p.A. per la verifica della rispondenza tecnica alle indicazioni riportate negli allegati 1 e 2 del d.lgs. 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” per l’individuazione delle migliori tecniche applicabili, così come definito all’art. 4 del d.lgs. 59/2005, ha evidenziato quanto segue:
 - Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica all. 1 del d.lgs. 36/2003:
 - Controllo delle acque e gestione del percolato – Resistenza all’attacco chimico e sopportazione dei carichi previsti:
L’impresa dichiara che il sistema di raccolta e convogliamento del percolato è conforme al d.lgs. 36/2003 e propone come ulteriore miglioria la realizzazione di pozzi di intercetto per disotturare le tubazioni, oltre all’installazione di n. 3 linee di lavaggio della rete del percolato e l’installazione di saracinesche nelle tre vasche del percolato.
Nella documentazione presentata dall’impresa, le tubazioni per il convogliamento del percolato sono in polietilene e non in polietilene ad alta densità (HDPE), così come previsto dall’allegato 1 del d.lgs. 36/2003, mentre nella relazione tecnica relativa al progetto III° lotto, si fa riferimento all’utilizzo di tubazioni in HDPE. Si rileva una mancata coerenza delle informazioni, pertanto, la Conferenza richiede una precisazione in merito al materiale costituente le tubazioni sopraindicate, in particolare per i lotti I e II, materiale che deve soddisfare i requisiti di resistenza all’attacco chimico ed alla sopportazione dei carichi.
 - Controllo delle acque e gestione del percolato – Concentrazione del percolato:
Il d.lgs. 36/2003 prevede che il percolato e le acque raccolte debbano essere trattate in un impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia e che il ricircolo del percolato possa essere autorizzato solo nel caso in cui contribuisca all’abbassamento del relativo battente idraulico. L’impresa dichiara che esiste un sistema di ricircolo del percolato, anche in seguito al collegamento al depuratore consortile, finalizzato fra l’altro proprio ad accelerare i processi di degradazione biologica dei rifiuti appena messi a dimora. Si richiedono precisazioni a riguardo per valutare l’effettiva conformità definita dalla normativa vigente;
 - Protezione del terreno e delle acque – Copertura superficiale finale non collegata al sistema di barriera di sconfinamento;
L’impresa dichiara che il telo liscio in polietilene a bassa densità (LDPE) utilizzato per la copertura superficiale finale è collegato al doppio telo in HDPE del sistema di barriera di sconfinamento, precisando che tale soluzione ha caratteristiche di tenuta idraulica superiori a quanto richiesto dal punto 2.4.3. “Copertura superficiale finale” dell’allegato 1 del d.lgs. 36/2003. la Conferenza considerato che ai sensi del d.lgs. 36/2003, la copertura superficiale finale deve garantire l’isolamento della discarica anche tenendo conto degli assestamenti previsti ad a tal fine non deve essere direttamente collegata al sistema barriera di sconfinamento, chiede di presentare una relazione esplicativa riferita alle discordanze sopra rilevate;

- Controllo dei gas – Predisposizione del piano di mantenimento del sistema di estrazione del biogas:

L'impresa propone di installare pozzi duali su tutti i pozzi del biogas esistenti, al fine di migliorare l'asportazione della condensa e ridurre il battente idraulico;

Ai sensi del d.lgs. 36/2003, la Conferenza richiede la predisposizione del Piano di mantenimento del sistema di estrazione del biogas, così come previsto dal d.lgs. 36/2003;

La combustione del gas di discarica, ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, sottoparagrafo 2.5 del d.lgs. 36/2003, deve avvenire nel caso di impraticabilità del recupero energetico con l'utilizzo di una torcia ad alta temperatura, in idonea camera di combustione a temperatura $T > 850^\circ$, concentrazione di ossigeno $\geq 3\%$ in volume e tempo di ritenzione $\geq 0,3$ s. La torcia attualmente presente non ha dette caratteristiche in quanto funziona come impianto di sicurezza a supporto del sistema di cogenerazione.

L'impresa dichiara, infatti, che la sostituzione dell'esistente torcia di combustione del biogas, a fiamma libera, con una torcia conforme ad alta temperatura, renderebbe impraticabile il recupero del biogas al cogeneratore, in quanto la torcia a camera di combustione chiusa richiede un quantitativo di biogas di gran lunga superiore a quello necessario per far funzionare l'attuale torcia; il costruttore stesso di tali impianti dichiara la necessità di avere in torcia oltre 200 mc/h contro gli attuali 50-100 mc/h. Tale incremento di portata di biogas in torcia renderebbe insignificante il recupero di una modesta quantità di biogas da cogeneratore tanto da rendere necessario addirittura lo spegnimento del motore stesso in quanto non disporrebbe nemmeno della minima quantità di biogas per il suo funzionamento in sicurezza e secondo le specifiche del produttore (> 400 mc/h). Come si evince infatti dalle rendicontazioni sul funzionamento del cogeneratore il flusso medio che normalmente arriva al motore non supera i 500 mc/h.

Risulta quindi non necessaria la sostituzione dell'attuale torcia con una ad alta temperatura.

La Conferenza prende atto delle motivazioni presentate dall'impresa in merito alla non applicabilità tecnica dell'intervento di sostituzione della torcia a fiamma libera, con una torcia a camera chiusa ad alta temperatura, in presenza del sistema di recupero energetico del biogas esistente;

- Impianto incenerimento di animali e parti di animali destinati alla distruzione e di rifiuti ad alto rischio:

L'azienda fa riferimento al documento "linee guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate/giorno" (approvato con DM 29/01/2007). Pur costituendo un utile riferimento, tale documento non è propriamente applicabile all'impianto presente presso la discarica di Brissogne in quanto questo ultimo ha una potenzialità pari a 0,6 ton/giorno, e quindi è notevolmente più piccolo rispetto agli impianti cui si riferiscono le MTD citate.

- per tutti gli altri aspetti le conformità previste dal d.lgs. 36/2003 risultano applicate;
- ha espresso parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società VALECO S.p.A., di Brissogne, per l’attività IPPC 5.4, oltretutto per le altre attività sopra richiamate, con l’obbligo del rispetto delle prescrizioni tecniche formalizzate nel documento tecnico dell’A.R.P.A. “Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d. lgs. 59/2005 – Parere finale – 9 ottobre 2007” soprarichiamato così come discusse ed approvate in sede di Conferenza dei Servizi, fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni di tipo amministrativo che in relazione alle singole normative speciali di settore l’Autorità regionale competente riterrà di adottare;
- ritenuto di dover rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società VALECO S.p.A., di Brissogne, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- vista la legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, recante “Riforma dell’organizzazione dell’amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale” e, in particolare l’articolo 13 relativo all’esercizio delle funzioni dirigenziali;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2234 del 15 luglio 2005 concernente la definizione delle strutture dirigenziali in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2083 in data 5 luglio 2005 e la graduazione delle posizioni organizzative dei livelli dirigenziali e i criteri per il conferimento dei relativi incarichi, come modificata dalla successiva deliberazione di Giunta regionale n. 1273 del 5 maggio 2006;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1120 del 19 aprile 2006 con la quale è stato attribuito l’incarico di 1° livello dirigenziale al sottoscritto;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concernente l’approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative

D E C I D E

- 1) di rilasciare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, alla società VALECO S.p.A., con sede in Brissogne, località L’Ile Blonde 1, l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività **IPPC, così come individuata all’allegato I del decreto medesimo al punto 5.4** – discariche che ricevono più di 10 (dieci) tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti e per le seguenti **attività non IPPC**:
- **trattamento preliminare di RSU** – attività di pressatura RSU per avvio a smaltimento interno (identificata, nell’ambito nella documentazione presentata dal Gestore, come “attività n. 2”);
 - **attività di incenerimento di animali e parti di animali destinati alla distruzione e di rifiuti ad alto rischio** di cui al Regolamento CEE 1774/02 (identificata, nell’ambito nella documentazione presentata dal Gestore, come “attività n. 3”);
- svolte presso il Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, sito in Comune di Brissogne, località L’Ile Blonde 1, identificato mediante le seguenti coordinate geografiche: latitudine 45° 44’ 12 nord e longitudine 7° 23’ 7 est, di titolarità della Regione Autonoma Valle d’Aosta, ma affidato in gestione alla società medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 5200, del 30 dicembre 2002;

2) di stabilire che l'autorizzazione è rilasciata con l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) emissioni in atmosfera:

a. la società VALECO S.p.A. è autorizzata alle emissioni in atmosfera per i punti sotto riportati e deve rispettare i valori limite alle emissioni di agenti inquinanti nell'aria sotto riportati:

Punto di emissione	Impianto/Fase di processo	Portata massima di progetto (Nm ³ /h)	Parametro	Valore limite (mg/Nm ³) ⁽¹⁾	Frequenza autocontrollo
E1	Cogeneratore	10.000	HCl	10 (rif. 5% O ₂)	Annuale
			HF	2 (rif. 5% O ₂)	Annuale
			COV (espressi come COT)	150 (rif. 5% O ₂)	Annuale
			CO	500 (rif. 5% O ₂)	Annuale
			NO _x (espressi come NO ₂)	450 (rif. 5% O ₂)	Annuale
			PCDD/PCDF (espressi come indice di tossicità equivalente)	0,01 (rif. 5% O ₂)	Annuale
E2 ⁽²⁾	Inceneritore carcasse animali ⁽²⁾	6.000	Polveri	50 (rif. 11% O ₂)	Annuale
			COV (espressi come COT)	20 (rif. 11% O ₂)	Annuale
			CO	80 (rif. 11% O ₂)	Annuale
			HCl	50 (rif. 11% O ₂)	Annuale
			SO _x (espressi come SO ₂)	300 (rif. 11% O ₂)	Annuale
			NO _x (espressi come NO ₂)	350 (rif. 11% O ₂)	Annuale
E4	Aspirazione emissioni pressa rifiuti	10.000	Polveri	20	Annuale
E5	Torcia combustione biogas	Non definita ⁽³⁾	La torcia di combustione del biogas attualmente presente, essendo del tipo a fiamma libera, non costituisce un'emissione convogliata e pertanto, non essendo possibile effettuare delle misure alle emissioni secondo le metodiche tecniche vigenti, non si fissano valori limite.		

⁽¹⁾ Valori riferiti alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa
⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 271 comma 14 del Dlgs 152/06, è esclusa dal rispetto dei limiti di emissione la fase di avviamento dell'impianto che consiste in un periodo pari a 3 ore dall'istante di accensione dell'impianto
⁽³⁾ Per la torcia non viene definita una portata massima di progetto, in quanto costituisce un elemento di sicurezza dell'impianto ed è destinata a bruciare la portata massima di biogas aspirato in caso di fermata del cogeneratore

L'impresa deve seguire le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/88) per l'effettuazione dei controlli e la presentazione dei relativi risultati, e deve utilizzare i metodi analitici per il controllo alle emissioni degli agenti inquinanti in atmosfera sotto riportati:

Punti di misura	Tipo di determinazione	Grandezza misurata	U.M.	Frequenza	Metodiche validate	Note
Tutti i punti di emissione	Misura diretta discontinua	Portata, velocità, temperatura, pressione	Nm ³ /h	Annuale	UNI 10169	
E1, E2	Misura diretta discontinua	CO	mg/Nm ³	Annuale	UNI EN 9968 UNI EN 9969	
E1	Misura diretta discontinua	PCDD/F (espressi come indice di tossicità equivalente)	mg/Nm ³	Annuale	UNI EN 1948	
E1	Misura diretta discontinua	Composti del fluoro (espressi come HF)	mg/Nm ³	Annuale	Allegato 2 DM 25/08/2000	
E1, E2	Misura diretta discontinua	Composti del cloro (espressi come HCl)	mg/Nm ³	Annuale	Allegato 2 DM 25/08/2000	
E1, E2	Misura diretta discontinua	O ₂	% in volume	Annuale	UNI 9968 (metodo gascromatografico) UNI EN 14789 (metodo paramagnetico) ISO 12039	Il controllo del tenore di ossigeno potrà essere condotto con una qualsiasi delle metodiche indicate.
E1, E2	Misura diretta discontinua	NO _x	mg/Nm ³	Annuale	UNI 10878	
E2	Misura diretta discontinua	SO _x	mg/Nm ³	Annuale	UNI 10393	
E2, E4	Misura diretta discontinua	Polveri totali	mg/Nm ³	Annuale	UNI EN 13284	
E1, E2	Misura diretta discontinua	COV	mg/Nm ³	Annuale	UNI EN 13526 - metodo automatico con FID	
E5	Torcia combustione biogas	/	/	/	/	Non costituisce un'emissione convogliata, pertanto, non essendo possibile effettuare delle misure alle emissioni secondo le metodiche tecniche vigenti, non si fissano valori limite.

- per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione si fa espressamente richiamo all'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006, nei limiti di quanto disposto dall'art. 271, comma 17, del decreto legislativo stesso. La misura della concentrazione di COV (espressi come COT), CO, NO_x, SO_x mediante analizzatori automatici deve comprendere il monitoraggio di durata pari ad almeno 30 minuti del singolo parametro misurato secondo le metodiche prescritte, con determinazione del valore medio misurato nell'intero periodo di monitoraggio. Per la verifica del rispetto del valore limite di emissione si fa riferimento al valore medio misurato del parametro

monitorato. Si intende per misura del tenore di O₂ in volume, il valore medio misurato nell'intervallo di misura/campionamento del singolo inquinante ricercato;

- gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel presente provvedimento autorizzativo;
- i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
- l'impresa deve garantire i seguenti requisiti ai punti di emissione:
 - il camino dovrà essere dotato di una presa idonea per l'inserimento delle sonde di misura e prelievo, realizzata secondo le indicazioni della norma UNI 10169;
 - la postazione di prelievo dovrà essere facilmente accessibile e le misure ed i prelievi a camino dovranno poter essere effettuate in condizione di sicurezza per i tecnici incaricati dei controlli. In condizioni di difetto, l'organo di controllo potrà avvalersi di mezzi mobili addebitando il relativo costo di utilizzo alla società VALECO S.p.A. Entro il 31 dicembre 2007 l'impresa dovrà comunicare all'autorità competente l'idoneità dell'accesso ai punti di emissione;
 - dalla postazione di prelievo dovrà essere facilmente raggiungibile una presa per l'alimentazione elettrica della strumentazione utilizzata per le misure ed i prelievi;
 - i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- l'azienda deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento degli inquinanti, secondo le modalità e la periodicità previste dal costruttore. La registrazione delle manutenzioni potrà essere effettuata su apposito supporto (cartaceo o informatico), a discrezioni dell'azienda, a condizioni che lo stesso:
 - venga debitamente compilato ed aggiornato;
 - sia tenuto presso la sede dell'impianto e reso sempre disponibile per la visione da parte degli enti preposti al controllo;
 - contenga le seguenti informazioni minime: data di effettuazione intervento, tipo di intervento effettuato (ordinario, straordinario), descrizione sintetica dell'intervento, responsabile dell'esecuzione dell'intervento.

Le registrazioni dovranno essere tenute in conto ed utilizzate per la valutazione della idoneità delle tempistiche e degli interventi. Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste;

- qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati; nel caso in cui sia riscontrato il superamento di un valore limite di emissione o in caso di anomalie di funzionamento (quali ad esempio il guasto dell'impianto di abbattimento) tali da non permetterne il rispetto, l'impresa:
 - informa tempestivamente, comunque entro le 8 (otto) ore successive all'evento, alle autorità competenti ed adotta tutte le misure necessarie al ripristino della conformità delle emissioni ai valori limite; la comunicazione comprende le ragioni tecniche o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'evento, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;

- sospende in ogni caso le lavorazioni inerenti l'impianto interessato qualora, e non appena, le autorità competenti ne comunichino la necessità per ragioni di salute pubblica o di tutela ambientale;
 - comunica alle autorità competenti l'avvenuto ripristino delle condizioni di normalità;
- qualsiasi modifica quali-quantitativa delle emissioni dovrà essere preventivamente comunicata alle autorità competenti, in particolare nel caso di:
- modifiche agli impianti;
 - eventuale costruzione di nuovi impianti che generino emissioni;
 - elementi che possano incidere sulle presenti prescrizioni;
- b. l'impresa deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata in data 30 marzo 2007, integrato con la comunicazione prot. 1871/2007 del 13 settembre 2007, corrispondente al "Progetto di monitoraggio ambientale – Analisi Ambientale Iniziale (AAI)" e con le informazioni acquisite nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 10 ottobre 2007, approvato in linea tecnica dalla Conferenza dei servizi medesima e che si intende integralmente acquisito con il presente provvedimento;
- c. l'impresa deve adottare ogni misura necessaria a contenere il più possibile le emissioni diffuse e fuggitive, ai sensi dell'allegato 5 alla parte quinta del d. lgs. 152/2006;
- d. l'impresa deve assicurare il mantenimento in piena efficienza degli impianti di abbattimento degli inquinanti emessi anche attraverso un idoneo programma di manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) acque:

scarico diretto di acque reflue industriali nella fognatura consortile:

- a. di autorizzare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 107 della parte III del d.lgs. 152/2006 lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, autorizzando altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della legge regionale 21 dicembre 1991, n. 88 la deroga al rispetto dei limiti imposti dalla tabella 3 (colonna scarico in rete fognaria) dell'allegato 5 della Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 88/1991 limitatamente ai parametri sotto indicati:

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	LIMITI DI RISPETTO IN DEROGA
Solidi sospesi	mg/l	10.000
BOD	mg/l	15.000
COD	mg/l	30.000
Ammoniaca	mg/l	5.000
Azoto nitroso	mg/l	3
Azoto nitrico	mg/l	5.000
Fosforo totale	mg/l	40
Rame	mg/l	2
Zinco	mg/l	5
Alluminio	mg/l	4
Ferro	mg/l	800
Cloruri	mg/l	2.000

- b. la società VALECO S.p.A. deve garantire per tutti gli altri parametri il pieno rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dalla tabella 3 (parte scarico in rete fognaria), dell'allegato 5 della parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c. devono essere rispettate la quantità massima di 6.000 metri cubi/anno ed il quantitativo massimo giornaliero di 600 metri cubi/giorno di conferimento dei reflui convogliati presso l'impianto di depurazione consortile, di titolarità dall'Associazione dei Comuni "l'Eve" Valle d'Aosta, di Brissogne;
- d. la società e l'Associazione dei Comuni "l'Eve" Valle d'Aosta, di Brissogne, devono stipulare, entro 2 (due) mesi dal presente provvedimento, la nuova convenzione a modifica della precedente, sottoscritta in data 21 aprile 2006, prot. n. 464;
- e. entro il 31 dicembre 2008 l'impresa deve realizzare:
- i pozzi di intercetto ai fini di una migliore disotturazione delle tubazioni del percolato;
 - installare n. 3 (tre) linee di lavaggio della rete del percolato;
 - installare le saracinesche nelle tre vasche del percolato;
- f. l'impresa deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentato in data 30 marzo 2007, integrato con la comunicazione prot. 1871/2007 del 13 settembre 2007, corrispondente al "Progetto di monitoraggio ambientale – Analisi Ambientale Iniziale (AAI)" e con le informazioni acquisite nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 10 ottobre 2007, approvato in linea tecnica dalla Conferenza dei servizi medesima e che si intende integralmente acquisito con il presente provvedimento;
- g. l'impresa deve procedere agli autocontrolli sui reflui prodotti nel punto individuato alla **vasca di raccolta delle acque di dilavamento delle aree di stoccaggio**, secondo le frequenze e le modalità indicate nel Piano di monitoraggio e Controllo per gli scarichi di tipo industriale presenti in azienda, così come sotto riportato:

Parametri	Frequenza
pH	Trimestrale
Conducibilità	Trimestrale
COD	Trimestrale
Colore	Trimestrale
Solidi Sospesi Totali	Trimestrale
Fosforo	Trimestrale
Ammoniaca	Trimestrale
Nitriti	Trimestrale
Fluoruri	Trimestrale
Cloruri	Trimestrale
Solfati	Trimestrale
Cromo VI	Trimestrale
Cromo totale	Trimestrale
Mercurio	Trimestrale
Nichel	Trimestrale
Piombo	Trimestrale
Rame	Trimestrale
Zinco	Trimestrale
Saggio di tossicità acuta	Annuale
Composti Organici	Annuale

Aromatici (*)	
Composti organici alogenati (*)	Annuale
Componenti fenolici (*)	Annuale
IPA (*)	Annuale
PCB-DL	Annuale
Al, As, Be, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Se, V	Annuale

(*) l'elenco dei singoli composti è lo stesso ricercato sulle acque di falda

- h. deve essere trasmesso annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, in allegato alla relazione annuale prevista dal d.lgs. 36/2003, all'Ufficio competente, all'ARPA della Valle d'Aosta ed ai Comuni competenti:
- la quantità di percolato che viene rimesso in circolo (stimata o misurata);
 - le quantità dell'approvvigionamento idrico;
- i. la società deve adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente all'ARPA della Valle d'Aosta, all'Autorità competente per l'AIA e agli Enti locali competenti ai sensi del d.lgs. 152/2006; qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, le Autorità competenti (Regione e Associazione L'Eve) potrà prescrivere l'interruzione immediata dello scarico nel caso di fuori servizio dell'impianto di depurazione;
- j. nel caso in cui venga riscontrato il superamento di un valore limite di scarico o in caso di anomalie di funzionamento (quali ad esempio il guasto dell'impianto di abbattimento) tali da non permetterne il rispetto, l'azienda:
- informa tempestivamente, comunque entro le 8 (otto) ore successive all'evento, le Autorità competenti e adotta tutte le misure necessarie al ripristino della conformità degli scarichi ai valori limite; la comunicazione comprende le ragioni tecniche o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'evento, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
 - sospende in ogni caso le lavorazioni inerenti l'impianto interessato qualora, e non appena, le autorità competenti ne comunichino la necessità per ragioni di salute pubblica o di tutela ambientale;
 - comunica alle autorità competenti l'avvenuto ripristino delle condizioni di normalità dello scarico;
- k. qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco;
- l. devono essere adottate, per quanto possibile, tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l'impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell'acqua;
- m. qualsiasi modifica quali-quantitativa degli scarichi dovrà essere preventivamente comunicata alle autorità competenti e espressamente autorizzata dalla Regione, in particolare nel caso di:
- modifiche al processo di formazione;
 - eventuale apertura di nuove bocche di scarico;
 - elementi che possano incidere sulle presenti prescrizioni;

- n. sul pozzo di emungimento interno al Centro di trattamento rifiuti in oggetto dovrà essere garantito il corretto funzionamento del misuratore in continuo di portata. Le letture dovranno essere raccolte su base mensile e comunicate con cadenza annuale;
- o. la rete di raccolta delle acque di ruscellamento (costituita da embrici e canalette) dovrà essere mantenuta in piena efficienza e sgombra da qualsiasi elemento estraneo per evitare intasamenti, fuoriuscite di acqua, eventuali fenomeni erosivi nonché eventuali fenomeni di contaminazione delle acque meteoriche in essa convogliate;

- **acque sotterranee:**

- a. l'impresa deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentato in data 30 marzo 2007, integrato con la comunicazione prot. 1871/2007 del 13 settembre 2007, corrispondente al "Progetto di monitoraggio ambientale – Analisi Ambientale Iniziale (AAI)" e con le informazioni recepite nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 10 ottobre 2007, approvato in linea tecnica dalla Conferenza dei servizi e recepito integralmente con il presente provvedimento;
- b. le operazioni di carico, scarico e movimentazione, con particolare riferimento alle sostanze pericolose, devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare le sostanze sversate nel suolo;
- c. in caso di incidenti significativi sui piazzali con conseguenti sversamenti di sostanze pericolose, VALECO S.p.A. dovrà darne tempestiva comunicazione, all'autorità regionale competente ed all'ARPA, e dovrà procedere ad un'accurata pulizia delle aree e delle tubazioni di scarico delle acque meteoriche, al fine di evitare inquinamenti del suolo e che eventuali piogge dilavino tali sostanze.

c) emissioni sonore:

- a. l'impresa deve garantire il rispetto dei limiti fissati dal D.P.C.M. 1 marzo 1991;
- b. l'impresa deve effettuare una nuova valutazione del rispetto dei limiti di emissione ed immissione, con riferimento al territorio intercomunale di interesse acustico, ai sensi della l.r. 9/2006, in seguito alla zonizzazione acustica del territorio (in fase di produzione) che deve essere effettuata da parte dei Comuni, così come prevista con DGR n. 3355 del 10 novembre 2006;
- c. l'impresa deve effettuare, mediante la Valutazione di Impatto Acustico, la verifica dei livelli di rumore emessi dall'azienda verso l'esterno con cadenza triennale, ai sensi dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 3355 del 10 novembre 2006, prevedendo anche:
 - una valutazione dei livelli sonori presso i recettori esposti;
 - di individuare il numero e la collocazione dei punti di rilievo in base alla distribuzione della popolazione nell'intorno dello stabilimento esposta alla rumorosità prodotta dall'azienda;
 - di definire modalità e durata dei rilievi in correlazione ai cicli produttivi ai sensi dell'Allegato II del D.M. 31 gennaio 2005;
- d. l'impresa deve effettuare la verifica dei livelli di rumore emessi dall'azienda verso l'esterno mediante la Valutazione di Impatto Acustico anche in occasione di sostanziali modifiche ad impianti o parte di essi e di interventi che possano influire sulle emissioni sonore. Tale verifica dovrà consentire di appurare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione assoluti e differenziali di cui all'art. 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 e decreti applicativi;

- e. i risultati della Valutazione di Impatto Acustico e delle verifiche, di cui ai precedenti punti, devono essere trasmessi all'autorità competente ai sensi della normativa in acustica (Comuni interessati e Corpo Forestale), all'Autorità competente IPPC (RAVA) ed all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta;
- f. per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di inquinamento acustico;

d) suolo e sottosuolo:

- a. l'impresa deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentato in data 30 marzo 2007, integrato con la comunicazione prot. 1871/2007 del 13 settembre 2007, corrispondente al "Progetto di monitoraggio ambientale – Analisi Ambientale Iniziale (AAI)" e con le informazioni recepite nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 10 ottobre 2007, approvato in linea tecnica dalla Conferenza dei servizi e recepito integralmente con il presente provvedimento;

e) gestione dei rifiuti prodotti dall'impresa:

- a. la società VALECO S.p.A. deve rispettare tutte le prescrizioni espressamente previste dagli articoli 189, 190 e 193 della parte IV del decreto legislativo 152/2006;

f) energia:

- a. l'impresa deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentato in data 30 marzo 2007, integrato con la comunicazione prot. 1871/2007 del 13 settembre 2007, corrispondente al "Progetto di monitoraggio ambientale – Analisi Ambientale Iniziale (AAI)" e con le informazioni recepite nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 10 ottobre 2007, approvato in linea tecnica dalla Conferenza dei servizi e recepito integralmente con il presente provvedimento;
- b. deve essere stilato annualmente il bilancio energetico tenendo conto dell'energia consumata, delle energie termica ed elettrica prodotte;
- c. deve essere trasmesso entro il 28 febbraio di ogni anno, in allegato alla relazione annuale, i dati riferiti all'energia consumata per i seguenti impianti o linee di produzione:
 - pressatura RSU;
 - cogeneratore;
 - ausiliari;
 - sala settoria;
 - pressatura plastica, cartone;

g) biogas:

- a. l'impresa deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentato in data 30 marzo 2007, integrato con la comunicazione prot. 1871/2007 del 13 settembre 2007, corrispondente al "Progetto di monitoraggio ambientale – Analisi Ambientale Iniziale (AAI)" con le informazioni recepite nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 10 ottobre 2007, approvato in linea tecnica dalla Conferenza dei servizi e recepito integralmente con il presente

provvedimento secondo le frequenze e le modalità indicate nella seguente tabella per il monitoraggio per il biogas:

PARAMETRO	FREQUENZA	METODICA CAMPIONAMENTO
CH ₄	Mensile	Analisi IR o GC/TCD ⁽³⁾
O ₂	Mensile	Sensore elettrochimico o GC/TCD ⁽³⁾
CO ₂	Mensile	Analisi IR o GC/TCD ⁽³⁾
H ₂ S	Mensile	Metodo UNICHIM 634/84 o strumentazione portatile ⁽³⁾
NH ₃	Mensile	Metodo UNICHIM 632/84 o strumentazione portatile ⁽³⁾
Mercaptani ¹	Mensile	Metodo EPA TO 15/97 (analisi crio-GC-MS)
H ₂	Mensile	Analisi in GC-TCD
COV (Composti organici volatili) ²	Mensile	Metodo EPA TO 15/97 (analisi crio-GC-MS)
N ₂	Mensile	Analisi in Gc-TCD
HCl	Mensile	Metodo allegato II del DM 25/8/2000
Composti organici clorurati totali	Mensile	Metodo EPA TO 15/97 (analisi crio-GC-MS)
HF	Mensile	Metodo Allegato II del DM 25/8/2000
H ₂ O	Mensile	Determinazione gravimetrica

¹ Così come indicato in allegato 2 del Piano di Sorveglianza e Controllo.

² Così come indicato in allegato 3 del Piano di Sorveglianza e Controllo.

³ Utilizzare un'unica metodologia per tutti i campionamenti del ciclo di autocontrollo.

- b. devono essere trasmessi entro il 28 febbraio di ogni anno, in allegato alla relazione annuale, i dati relativi al biogas (unità misura: mc/anno):
- aspirato;
 - avviato al Cogeneratore;
 - bruciato in torcia;

h) confronto con gli allegati I e II del d.lgs. 36/2003:

- a. Controllo delle acque e gestione del percolato – Resistenza all'attacco chimico e sopportazione dei carichi previsti: l'impresa deve presentare entro 3 mesi dal presente provvedimento una relazione esplicativa, riferita a quanto sotto indicato:
- precisazioni sul materiale costituente le tubazioni del percolato;
 - sistema di ricircolo del percolato ed abbassamento del relativo battente idraulico, così come previsto dal d.lgs. 36/2003;
 - precisazioni sulla capacità idraulica derivante dalla saldatura del telo di fondo con il telo a copertura superficiale;
- b. Controllo dei gas – Predisposizione del piano di mantenimento del sistema di estrazione del biogas: l'impresa deve entro il 31 dicembre 2010 installare i pozzi duali su tutti i pozzi del biogas esistenti, al fine di migliorare l'asportazione della condensa e ridurre il battente idraulico;

L'impresa deve predisporre entro 3 mesi dal presente provvedimento, il Piano di mantenimento del sistema di estrazione del biogas, così come previsto dal d.lgs. 36/2003;

i) Piano di Sorveglianza e Controllo:

- a. la società VALECO S.p.A. deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata in data 30 marzo 2007 e integrato con la comunicazione prot. 1871/2007 del 13 settembre 2007, corrispondente al “Progetto di monitoraggio ambientale – Analisi Ambientale Iniziale (AAI)” e con le informazioni recepite nell’ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 10 ottobre 2007, approvato in linea tecnica dalla Conferenza dei servizi medesima e recepito integralmente con il presente provvedimento;
- b. la trasmissione della Relazione annuale, prevista dal Piano di Sorveglianza e Controllo all’Autorità competente, all’A.R.P.A. ed ai Comuni di Brissogne, Pollein e Quart, deve avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno. La documentazione dovrà essere prodotta in formato cartaceo ed in formato digitale da concordare con gli Uffici competenti e nella stessa dovranno essere altresì allegate le registrazioni dei dati analitici delle analisi effettuate in autocontrollo dall’azienda. Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l’ora di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi ed i riferimenti dell’analista;
- c. l’impresa dovrà conservare copia di tutti i risultati del monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 5 anni;
- d. l’impresa deve inserire il parametro “Conducibilità” nella tabella definita “Pacchetto di analisi - Falda Ridotta” del Piano di Sorveglianza e Controllo;
- e. deve essere inserito come punto di campionamento aggiuntivo la vasca di raccolta delle acque di dilavamento delle aree di stoccaggio; i parametri e le frequenze dei controlli da effettuare sulle acque di tale vasca devono essere gli stessi previsti per gli altri punti di campionamento, individuati nel Piano di Sorveglianza e Controllo;
- f. nell’ambito del Piano di Sorveglianza e Controllo deve essere effettuato il rilievo, a carico dell’impresa, del monossido di carbonio nel solo punto presso l’impianto;
- g. i metodi analitici per il controllo delle acque sotterranee, superficiali e del percolato, devono essere quelli indicati dal DM 31 gennaio 2005;
- h. il Piano di Sorveglianza e Controllo deve essere complessivamente riesaminato alla luce delle risultanze del “Progetto di monitoraggio ambientale – Analisi Ambientale Iniziale (AAI)” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1383 del 12 maggio 2006, ai fini della successiva realizzazione del IV lotto di discarica a servizio del Centro Regionale di Trattamento dei R.U. ed assimilati di Brissogne;
- i. il “Progetto di monitoraggio ambientale – Analisi Ambientale Iniziale (AAI)” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1383 del 12 maggio 2006 integra o sostituisce il Piano di sorveglianza e controllo temporaneamente per quelle attività di monitoraggio espressamente indicate dall’Ufficio tutela dell’Ambiente dell’Assessorato regionale del Territorio, Ambiente e Risorse idriche;

j) attività da effettuarsi da parte dell’ente di controllo così come individuato dalla legge regionale n. 41/1995, e successive integrazioni e modificazioni:

Componente ambientale interessata	Tipologia intervento	Descrizione attività prevista	Frequenza
Verifica dello stato di attuazione degli adempimenti a carico dell'azienda previsti nell'ambito dell'AIA, con particolare riferimento ai Piani di Sorveglianza e Controllo e di Gestione Operativa	Verifica documentale		Secondo le tempistiche previste nell'AIA stessa
	Sopralluogo/i integrato/i		
Emissioni in atmosfera	Verifica documentale	Verifica documentale sui dati degli autocontrolli trasmessi dal gestore dell'impianto.	Annuale
		Verifica documentale sui dati rilevati dal Gestore nell'ambito del piano di sorveglianza e controllo e del Piano di Gestione Operativa	Annuale
		Controllo dei registri di manutenzione degli impianti di abbattimento delle emissioni in aria.	Biennale
	Campionamenti	Misura al camino del cogeneratore (E1)	Triennale
Emissioni in acqua	Verifica documentale	Verifica documentale sui dati degli autocontrolli trasmessi dal gestore dell'impianto	Annuale
		Verifica documentale sui dati rilevati dal Gestore nell'ambito del piano di sorveglianza e controllo e del Piano di Gestione Operativa	Annuale
		Verifica dello stato di attuazione degli adempimenti a carico dell'azienda previsti nell'ambito dell'AIA	Annuale

Componente ambientale interessata	Tipologia intervento	Descrizione attività prevista	Frequenza
	Sopralluoghi	Verifica dello stato di attuazione degli adempimenti a carico dell'azienda previsti nell'ambito dell'AIA	Annuale
		Visita di controllo in esercizio (integrato)	Annuale
Emissioni sonore	Sopralluoghi	Monitoraggi presso recettori ed eventualmente all'interno dell'azienda	Triennale
	Rilevazioni fonometriche		

Le attività di verifica e controllo di cui al presente punto devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- o l'ente preposto al controllo deve comunicare all'autorità responsabile del procedimento gli esiti dei controlli e delle ispezioni ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 59/2005;

3) di stabilire che, in esecuzione di quanto previsto all'articolo 11, comma 7, ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio sugli impianti di cui alla presente autorizzazione e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'autorizzazione medesima, deve comunicare all'Autorità competente tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato;

4) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 5, comma 14, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, anche ai fini della realizzazione delle opere di adeguamento, ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE, di cui la società VALECO S.p.A. è attualmente titolare ai fini dell'esercizio della propria attività:

Settore interessato	Ente competente	Estremi del provvedimento	Oggetto del provvedimento
ARIA	Regione Autonoma Valle d'Aosta		Autorizzazione impianto di estrazione e recupero energetico del gas di discarica. Attività ad inquinamento atmosferico poco significativo.
	Regione Autonoma Valle d'Aosta	DGR 2128 del 20 giugno 2000	Autorizzazione emissione inceneritore animali
ACQUA	Consorzio Depurazione fognatura Saint Christophe-Aosta-Quart (ora Assoc. L'Eve)	Autorizzazione prot. n. 464 del 21 aprile 2006	Autorizzazione scarico reflui discarica

IMPIANTO ESERCIZIO	Regione Autonoma Valle d'Aosta	DGR 9430 del 13 ottobre 1989	Approvazione del progetto per la messa in sicurezza e adeguamento della discarica e s.m.i.;
IMPIANTO ESERCIZIO	Regione Autonoma Valle d'Aosta	DGR 6060 del 22 agosto 1981 + 3521 del 31 maggio 1985	Approvazione progetto di realizzazione dell'impianto di compattazione e del Primo lotto di discarica
IMPIANTO ESERCIZIO	Regione Autonoma Valle d'Aosta	DGR 6612 del 31 luglio 1987	Approvazione del progetto per la realizzazione del II lotto di discarica
IMPIANTO ESERCIZIO	Regione Autonoma Valle d'Aosta	DGR 6263 del 16 luglio 1993	Approvazione del progetto per la realizzazione del III lotto di discarica
IMPIANTO ESERCIZIO	Regione Autonoma Valle d'Aosta	DGR 3355 del 28 settembre 1998 + 2865 del 23 agosto 1999 + 964 del 2 aprile 2001 + 4117 del 2 novembre 2001 + 2599 del 15 luglio 2002 + 3052 del 6 settembre 2004	Approvazione di quattro innalzamenti delle discariche annesse al Centro regionale di Trattamento dei RU ed assimilati di Brissogne, otreché dei progetti per la messa in sicurezza e il recupero ambientale delle stesse
IMPIANTO ESERCIZIO	Regione Autonoma Valle d'Aosta	DGR 860 del 25 marzo 2005	Riclassificazione delle discariche annesse al Centro, nonché all'approvazione del Piano di adeguamento tecnico delle discariche medesime, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 36/2003
IMPIANTO ESERCIZIO	Regione Autonoma Valle d'Aosta	DGR 1036 del 20 aprile 2007	Approvazione Piano di adeguamento (Gestione Operativa e Sorveglianza e Controllo) e rilascio autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio.
IMPIANTO ESERCIZIO	Regione Autonoma Valle d'Aosta	DGR 1383 del 12 maggio 2006	Attivazione dell'indagine ambientale iniziale finalizzata alla realizzazione e successivo esercizio del IV lotto di discarica a servizio del Centro, ed affido di incarico alla Soc. VALECO S.p.A.

5) l'impresa deve rispettare le modalità (analiti, frequenze, e metodi di monitoraggio) di autocontrollo definite nel Piano di Sorveglianza e Controllo, fino all'attivazione del Progetto di monitoraggio ambientale - Analisi Ambientale Iniziale (AAI) che sostituisce temporaneamente quanto imposto dal Piano soprarichiamato per le parti espressamente indicate dalla struttura regionale competente. La normale attività di sorveglianza e controllo definita con il Piano di Sorveglianza e Controllo sarà ripresa al termine della suddetta campagna di studi (AAI) approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1383 del 12 maggio 2006, fatto salvo eventuali modifiche ed integrazioni da concordare con RAVA ed ARPA della Valle d'Aosta sulla base dei risultati ottenuti dallo studio sopraccitato;

6) di stabilire che il soggetto Gestore deve altresì rispettare le seguenti prescrizioni:

- a. la discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito. I cancelli devono restare chiusi fuori dall'orario di esercizio. Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale;

- b. nella discarica non potranno essere annualmente smaltiti quantitativi superiori a 80.000 tonnellate di rifiuti;
 - c. nella discarica dovranno essere smaltiti esclusivamente i rifiuti prodotti nell'ambito del territorio regionale;
 - d. i rifiuti conferiti dovranno risultare pienamente compatibili con i criteri di ammissibilità stabiliti dal Decreto ministeriale 3 agosto 2005 per le discariche di rifiuti non pericolosi, ad esclusione dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ed assimilati ed aventi le caratteristiche espressamente indicate nel Regolamento per la gestione tecnico-operativa del centro medesimo che così come definito al punto 8) del presente provvedimento, si autorizzano in deroga, ai sensi dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005;
 - e. i rifiuti conferiti devono essere solidi o palabili, con il divieto assoluto di accettazione di rifiuti a base liquida, così come specificato all'articolo 6, del d. lgs. 36/2003;
- 7) di stabilire che l'impianto discarica oggetto della presente autorizzazione è tecnicamente idonea allo smaltimento delle categorie di rifiuti identificate, ammissibili nelle discariche per rifiuti non pericolosi – rifiuti urbani, secondo il Catalogo europeo di cui alla Decisione 2000/532/CE, così come modificata ed integrata dalla Decisione 2001/118/CE, di seguito riportate che soddisfino i requisiti sopra specificati:

02 – Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti;

02 01 - rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca:

- 02 01 02 scarti di tessuti animali;
- 02 01 03 scarti di tessuti vegetali;
- 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
- 02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito;
- 02 01 07 rifiuti della selvicoltura;
- 02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08;
- 02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti – previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

02 02 – rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale:

- 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia;
- 02 02 02 scarti di tessuti animali;
- 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
- 02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti – previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

02 03 – rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della produzione e fermentazione di melassa:

- 02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti;

- 02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti;
- 02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
- 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti – previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

02 04 – rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero:

- 02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole;
- 02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica; 02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti – previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

02 05 – rifiuti dell'industria lattiero-casearia:

- 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
- 02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti – previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

02 06 – rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione:

- 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
- 02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti;
- 02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti – previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

02 07 – rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao);

03 – Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone;

03 01 – rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili:

- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero;
- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04;
- 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti – previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

03 03 – rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone:

- 03 03 01 scarti di corteccia e legno;
- 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone;
- 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati;
- 03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio;
- 03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica;
- 03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10;

- 03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti – previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

04- Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile;

04 02 – rifiuti dell'industria tessile:

- 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri);
- 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera);
- 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14;
- 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze;
- 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate;
- 04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti - previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

07 – Rifiuti dei processi chimici organici;

07 02 – rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali:

- 07 02 13 rifiuti plastici;

09 – Rifiuti dell'industria fotografica;

09 01 – rifiuti dell'industria fotografica

- 09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento;
- 09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento;
- 09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie;
- 09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11;
- 09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti - previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

10- Rifiuti prodotti da processi termici;

10 01 – rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19):

- 10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04);
- 10 01 02 ceneri leggere di carbone;
- 10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato;
- 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20;

10 11 – rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro:

- 10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19;

10 12 –rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

- 10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;

16 – Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

16 01 – rifiuti veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08):

- 16 01 03 pneumatici fuori uso (con i limiti previsti dall'art. 6, comma 1 lettera O del Dlgs. 36/03);
- 16 01 19 plastica

17 – Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati): tutti i codici CER compresi nelle categorie di rifiuti a quattro cifre;

17 02 – legno, vetro e plastica

- 17 02 01 legno;
- 17 02 03 plastica

19 - Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale: limitatamente alle seguenti categorie e per tutti i codici CER compresi in ciascuna categoria;

19 01 – Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti:

- 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11;
- 19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13;

19 04 – rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione:

- 19 04 01 rifiuti vetrificati;

19 05 – rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi:

- 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata;
- 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata;
- 19 05 03 compost fuori specifica;
- 19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti - previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

19 06 - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti solidi:

- 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani;
- 19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale e/o vegetale;

19 08 – rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti:

- 19 08 01 vaglio;
- 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia;
- 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
- 19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili;
- 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11;
- 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13;
- 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti- previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

19 09 - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale: tutti i codici CER compresi nella presente categoria;

19 10 – rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione rifiuti contenenti metallo:

- 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 12 – rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti:

- 19 12 01 carta e cartone;
- 19 12 04 plastica e gomma;
- 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06;
- 19 12 08 prodotti tessili;
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11;

19 13 – rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda:

- 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03;
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05;

20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilati prodotti da attività commerciali e industriali, nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata):

20 01 – frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01):

- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
- 20 01 10 abbigliamento;
- 20 01 11 prodotti tessili;
- 20 01 39 plastica;
- 20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini e ciminiera;
- 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti - previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto

20 02 – rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri):

- 20 02 01 rifiuti biodegradabili;
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili;

20 03 – altri rifiuti urbani:

- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati;
- 20 03 02 rifiuti dei mercati;
- 20 03 03 residui della pulizia stradale;
- 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature;
- 20 03 07 rifiuti ingombranti;
- 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti – previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

8) di stabilire che il soggetto gestore, nel rispetto dei Piani approvati ai sensi dell'articolo 17 del d. lgs. n. 36/2003, del Regolamento per la gestione tecnico-operativa approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3200/2002, nonché delle disposizioni contenute nella parte IV del d. lgs. n. 152/2006, dovrà, inoltre:

a) tenere presso la sede dell'impianto un registro di carico-scarico dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 190 del d. lgs. 152/2006;

- b) deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate provvedendo a presentare annualmente, ai sensi dell'art. 189 del d. lgs. 152/2006, la comunicazione prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- c) provvedere a versare trimestralmente alla Regione il tributo speciale previsto dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e produrre entro il 31 gennaio di ogni anno alla struttura regionale competente una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive e suddivise per codici CER dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati;
- 9) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del d. lgs. 59/2005, gli oneri relativi alle attività effettuate dall'ente di controllo, così come definite al precedente punto 3) lettera j), sono a carico dell'impresa;
- 10) di stabilire che l'impresa deve predisporre un accesso permanente e sicuro a tutti i punti di campionamento e monitoraggio;
- 11) di stabilire che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1 del d. lgs. 59/2005, l'impresa, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale, deve darne comunicazione all'Autorità competente;
- 12) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 59/2005, l'impresa deve comunicare all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto rispetto alla situazione autorizzata con il presente provvedimento, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto legislativo stesso. L'Autorità competente provvederà a classificare le stesse come "sostanziali" o "non sostanziali" i sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), ed a procedere ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo sopra richiamato;
- 13) di stabilire che ogni modifica che l'impresa intendesse apportare al Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente provvedimento (frequenza, metodi e scopo del monitoraggio) deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità competente;
- 14) di stabilire che ogni condizione diversa dal normale esercizio degli impianti (es. arresti totali e/o parziali *non programmati* degli impianti di abbattimento degli effluenti inquinanti) deve essere tempestivamente comunicata dall'impresa all'Autorità competente, all'organo di vigilanza, all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta ed al Comune di Brissogne;
- 15) di stabilire che l'impresa deve adottare ogni misura per evitare qualsiasi rischio di contaminazione ambientale al momento della cessazione dell'attività, e, qualora necessario, il sito stesso dovrà essere sottoposto alle operazioni di bonifica e ripristino ambientale in conformità alle disposizioni di cui al titolo V, della parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006. In ogni caso l'impresa è tenuta a presentare all'Autorità competente un piano di dismissione dell'impianto IPPC almeno sei mesi prima della cessazione definitiva dell'esercizio dello stesso;
- 16) di stabilire che l'impresa autorizzata con il presente provvedimento deve provvedere entro il 28 febbraio di ogni anno alla presentazione della Relazione annuale allegando le risultanze degli autocontrolli previsti dal Piano di Sorveglianza e Controllo;

- 17) di stabilire che entro il 30 aprile di ogni anno la Società deve trasmettere, ai sensi del comma 1, dell'art. 12 del d.lgs. 59/2005, l'inventario delle principali emissioni e delle loro fonti, ovvero, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente, secondo quanto già stabilito ai sensi del comma 2, dell'art. 10 del d.lgs. 372/1999;
- 18) di stabilire che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché delle azioni amministrative previste dall'articolo 11, comma 9 del d.lgs. 59/2005;
- 19) di stabilire che per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa espresso riferimento alle normative vigenti in materia ambientale;
- 20) di stabilire che la presente autorizzazione produce la sua efficacia a decorrere dalla data del 31 ottobre 2007, data entro la quale l'impresa autorizzata deve dimostrare di aver pienamente adempiuto alle prescrizioni riferite alle opere di adeguamento obbligatorio. Fino a tale data rimangono valide tutte le autorizzazioni già rilasciate anche da altre autorità;
- 21) di stabilire che fatte salve le prescrizioni derivanti dal rispetto del Regolamento per la gestione tecnico-operativa del Centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati, di Brissogne, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 5200 del 30 dicembre 2002, durante la fase della gestione operativa, il soggetto gestore deve trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno alla struttura competente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti la dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno precedente, nonché dei versamenti del tributo speciale, prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge 549/1995;
- 22) di stabilire che la presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del d.lgs. 59/2005, è rilasciata per cinque anni a decorrere dal 31 ottobre 2007. Per il rinnovo della stessa, la società VALECO S.p.A. deve presentare domanda di rinnovo all'Autorità competente **almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza**, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 59/2005. L'Autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo 5, comma 10 del d.lgs. 59/2005. Fino alla pronuncia dell'Autorità competente, l'impresa continua l'attività sulla base dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento;
- 23) di stabilire che, qualora risulti necessario, il riesame dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento è effettuato dall'Autorità competente nei seguenti casi:
- ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 quando:
 - l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
 - le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
 - la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono;
 - ai sensi dell'articolo 5, comma 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, su proposta del sindaco, qualora lo stesso lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica;

- 24) di stabilire che copia della presente autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso l'Ufficio tutela dell'ambiente dell'Assessorato regionale del Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche;
- 25) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla società VALECO S.p.A., alla stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 26) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

L'ESTENSORE
Dott.ssa Ines MANCUSO

IL COORDINATORE
Ing. Raffaele ROCCO